



2025/2111

6.11.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 175/2025
dell'11 luglio 2025
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2025/2111]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ⁽¹⁾.
- (2) Gli Stati EFTA non sono inclusi nell'obiettivo principale dell'UE in materia di efficienza energetica per il 2030 di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ⁽²⁾, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ⁽³⁾. Gli Stati EFTA di conseguenza non specificano con quali modalità contribuiranno a realizzare l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione nelle rispettive strategie a lungo termine di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva (UE) 2018/844.
- (3) A causa delle specificità del patrimonio immobiliare islandese relativamente recente e uniforme, è convenuta un'esenzione temporanea e condizionale dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale esenzione si dovrebbe applicare alla direttiva 2010/31/UE nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2018/844. Tale esenzione dovrebbe essere strettamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi unicamente fino all'integrazione nell'accordo SEE della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) ⁽⁵⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il punto 17 (direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) è aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:

— **32018 L 0844**: Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).»;
 - ii) l'adattamento d) è rinumerato come adattamento g); l'adattamento c) è rinumerato come adattamento e); l'adattamento b) è rinumerato come adattamento c);

⁽¹⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75.

⁽²⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210.

⁽⁴⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj>.

- iii) dopo l'adattamento a) è inserito l'adattamento seguente:
 - «b) all'articolo 2 bis, paragrafo 2, le parole “e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE” non si applicano agli Stati EFTA;»;
 - iv) dopo l'adattamento c) è inserito l'adattamento seguente:
 - «d) all'articolo 8:
 - i) al paragrafo 3, dopo l'espressione “, 1° gennaio 2025” sono inserite le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, entro cinque anni dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 175/2025 dell'11 luglio 2025.”;
 - ii) al paragrafo 6, dopo l'espressione “10 marzo 2021” sono inserite le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, entro un anno dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 175/2025 dell'11 luglio 2025.”;
 - v) dopo l'adattamento e) è inserito l'adattamento seguente:
 - «f) all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, dopo la parola “2025” sono inserite le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, entro cinque anni dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 175/2025 dell'11 luglio 2025.”.
2. al punto 24 (Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32018 L 0844:** Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).»

Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2018/844 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 luglio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 174/2025 dell'11 luglio 2025 (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2025

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(6) GU L, 2025/2110, 6.11.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2110/oj>.

Dichiarazione del governo d'Islanda
relativa alla decisione n. 175/2025 che integra nell'accordo la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio

L'Islanda esprime il proprio impegno ad adoperarsi per valutare l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).

L'Islanda non ha attuato alcune delle precedenti versioni dell'*acquis* unionale in materia di prestazione energetica nell'edilizia. Le caratteristiche precipue dell'Islanda, quale un patrimonio immobiliare relativamente recente e uniforme, l'ampio ricorso al riscaldamento rinnovabile e condizioni climatiche sostanzialmente diverse da quelle di numerosi Stati membri dell'UE, esigono un'accurata valutazione dell'impatto dell'integrazione della direttiva e gli eventuali adattamenti necessari a tale attuazione in Islanda. L'attuazione della direttiva richiederà inoltre l'elaborazione di un quadro di riferimento legislativo del tutto nuovo per il paese.
